

Aioi Nissay Dowa Insurance Europe

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

FASCICOLO INFORMATIVO CONVENZIONE TOYOTA FINANCIAL SERVICES ("FURTO E INCENDIO")

Il presente Fascicolo Informativo deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione della dichiarazione di adesione ai servizi assicurativi; contiene i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- b) Condizioni di Assicurazione.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA N. 4 DEL 05 / 2012

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

I termini utilizzati nella presente Nota Informativa dovranno essere interpretati secondo le definizioni contenute nel Glossario e richiamate nelle Condizioni di Assicurazione. In caso di conflitto interpretativo tra il contenuto della presente Nota Informativa e quello delle Condizioni di Assicurazione, prevarrà l'interpretazione desumibile dalle espressioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BRAND DI LUSSO

Veicoli appartenenti ai marchi Mercedes, Audi, BMW, Jeep, Land Rover, Hummer

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.

COMPAGNIA

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto assicurativo, i.e. Toyota Financial Services (UK) PLC

DANNO PARZIALE

Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.

DANNO TOTALE

Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo.

A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto all'usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga ad alta velocità.

FRANCHIGIA

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato-Locatario.

FURTO

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

GARANZIA PRIMARIA

Garanzia Furto e Incendio venduta dalla Compagnia Assicurativa

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto del veicolo.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.

LIQUIDAZIONE

Procedimento atto a verificare il diritto all'indennizzo ed a determinare l'importo eventualmente dovuto.

MINIMO DI SCOPERTO

Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione di uno scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato/Locatario.

ORGANIZZATO

Concessionaria, Filiale, nonché Officina e Carrozzeria convenzionata con Toyota Financial Services (UK) PLC e Toyota Insurance management Ltd., nonché Officina e Carrozzeria da queste ultime autorizzata

PARTI

Il Contraente e la Società.

PERDITA TOTALE

Evento che si concretizza quando il veicolo viene rubato e non ritrovato, o la cui riparazione a seguito di un danno da incendio venga equiparata a danno totale come da condizioni contenute nella sezione Incendio / Furto.

PERIODO DI ASSICURAZIONE (riferito esclusivamente alla garanzia GAP)

Relativamente a ciascun veicolo assicurato è il periodo compreso tra la data di decorrenza della Garanzia Primaria e la prima tra le seguenti date:

- la data di scadenza della garanzia primaria;
- la data nella quale il veicolo compie 60 mesi;
- la data in cui il veicolo viene venduto o ceduto ad un nuovo proprietario.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia comprensiva di imposte e di oneri di legge.

PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)

Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RAPINA

Reato previsto dall'Art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a se od a altri un ingiusto profitto.

ROTTAME

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESIDENZA

Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

RIMPIAZZO

In caso di veicolo nuovo: sostituzione – a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services (UK) PLC - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica.

In caso di veicolo usato: sostituzione – a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services (UK) PLC - del veicolo rubato rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato/Locatario per ogni sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo ed il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "Stabilmente installati" gli *Accessori* e gli apparecchi *Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi con frontalino estraibile.

SOCIETÀ

v. COMPAGNIA

VALORE A NUOVO

È il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

VALORE ASSICURATO

È il valore dichiarato in polizza, come meglio precisato all'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, e riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

VALORE COMMERCIALE

È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote nel listino Quotazioni Usato "Autovetture e Fuoristrada" per le sole autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax Giallo per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino di Quattroruote.

VALORE DICHIARATO

È il valore che il Contraente attribuisce al veicolo ed indicato in polizza e nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria, comprensivo di eventuali accessori di serie. Sono inclusi, sempre che compresi nella somma assicurata, anche gli accessori non di serie, purché specificatamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo.

VEICOLO

Il veicolo a motore oggetto dell'Assicurazione.

Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto e nei limiti di cui all'art. 4.9 delle Condizioni di Assicurazione.

VEICOLO NUOVO

Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni che non abbia subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria.

VEICOLO USATO

Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà oltre la prima immatricolazione alla Concessionaria.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Le coperture assicurative oggetto della Polizza sono prestate dalla seguente Compagnia di assicurazione: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata la Compagnia o Società), con uffici siti in, Via Umberto Saba 11, 00144 Roma.

È una Compagnia assicurativa partner del "Gruppo Toyota", con sede in Londra (Regno Unito), 5th Floor.- 11 Old Jewry, e vigilata dalla Financial Services Authority (FSA).

Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.

Telefono: 06/54898326

E-mail: customercontact@aioinissaydowa.eu

Sito internet: <http://www.aioinissaydowa.co.jp/english/>

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Capitale sociale: £ 169,300,00

Patrimonio netto: £ 104,297,00

Riserve patrimoniali: £ 65.003.000

Indice di solvibilità (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente): 413%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nel documento denominato "Conferma di Attivazione Copertura I/F" e termina alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata indicata ed espressa in anni nel suddetto documento.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 1899 c.c., si precisa che il Contratto assicurativo proposto è con formula "senza tacito rinnovo", pertanto cesserà automaticamente di efficacia alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta e senza alcun periodo di tolleranza successivo.

Sarà tuttavia possibile per l'Assicurato/Locatario, entro 30 giorni dalla scadenza, richiedere una nuova copertura assicurativa sul medesimo veicolo, secondo la tariffa in vigore al momento.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei seguenti pacchetti assicurativi :

Pacchetto Verde : Furto ed Incendio (cfr. articolo 2.1.1 delle Condizioni di Assicurazione)

AVVERTENZA

La garanzia Furto è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave e che il proprietario sia in possesso di tutte le chiavi in dotazione del veicolo.

Pacchetto Blu: Assicura oltre ai rischi Furto e Incendio anche gli Atti Vandalici, gli Eventi Sociopolitici, i Cristalli, le Garanzie Speciali ed in più le Calamità Naturali (cfr. articolo 2.1.3 delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA

Per tutte le garanzie, eccetto le Garanzie speciali, operano le franchigie specificate nell'articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO" delle Condizioni di Assicurazione. Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di Indennizzo/risarcimento e massimali per ciascuna di esse indicati nelle medesime Condizioni di Assicurazione. L'assicurazione Calamità naturali prevede per i danni derivanti da Grandine un massimale di euro 4.000 per anno e per sinistro. Si applica lo scoperto previsto nell'articolo 3.2.3 lett. c) e nell'articolo 3.2.4 lett. b) delle Condizioni di Assicurazione. Si applica altresì il limite di indennizzo previsto nel paragrafo 3.2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

Pacchetto Speciale di Rinnovo ("RINN2")

Pacchetto riservato a Contraenti già clienti di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe che intendano rinnovare le precedenti polizze giunte a scadenza.

Assicura tutte le garanzie incluse nel pacchetto BLU con tariffazione dedicata e condizioni normative meglio specificate nel Capitolo III all'articolo 3.2. "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO" e nel Capitolo IV all'articolo 4.4.3, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.

AVVERTENZA

I veicoli assicurati con pacchetto denominato "RINN2" sono soggetti a condizioni normative differenti, in particolare relativamente a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo che vengono riepilogati di seguito:

Franchigia fissa ed assoluta di euro 250,00 per le garanzie Furto e Incendio e di euro 350,00 per la garanzia Kasko.

Per le garanzie Atti vandalici, Eventi Sociopolitici e Calamità naturali la liquidazione del sinistro avverrà con applicazione dello scoperto del 10% ma con il minimo di euro 250,00.

Relativamente alle Calamità Naturali il massimo risarcibile deve intendersi di euro 2.000 per anno e per sinistro.

Per la garanzia Collisione la liquidazione avverrà con applicazione dello scoperto del 10%, ma con il minimo di euro 350,00.

Infine, in relazione alle garanzie Minikasco e MiniCollisione la franchigia per riparazioni effettuate presso un organizzatore è di euro 400,00 per i veicoli immatricolati nelle province di AG, AV, BR, BN, CE, CL, CS, CT, CZ, EN, KR, ME, NA, PA, RC, RG, SA, SR, TP, VV; mentre è di euro 350,00 per i veicoli immatricolati nelle restanti province. Rimane invariata la franchigia di euro 500,00 applicata per riparazioni fuori dalla rete organizzata.

Garanzie accessorie: (valide solo se espressamente richiamate): Kasko, Collisione, MiniKasko, MiniCollisione, Guaranteed Asset Protection (GAP).

AVVERTENZA: Si applicano i massimali, le franchigie e gli scoperti specificati nelle Condizioni di Assicurazione rispettivamente per le garanzie Kasko, Collisione, Mini Kasko e MiniCollisione (Capitolo III articolo 3.2) e Guaranteed Asset Protection (GAP) (Capitolo V, articolo 5.2).

AVVERTENZA

VALIDA PER TUTTE LE GARANZIE INCLUSE IN TUTTI I PACCHETTI SOPRA INDICATI

In caso di danno parziale di veicoli appartenenti ai Brand di lusso e Lexus si applicheranno scoperti, franchigie e modalità di liquidazione indicati ai paragrafi 3.2.3 lett. e), 3.2.4 lett. d) e 4.4.4.

In caso di danno parziale, l'importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per la riparazione / sostituzione del sistema di navigazione non potrà eccedere in ogni caso l'ammontare di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) iva inclusa, per anno e per sinistro (cfr. art. 3.2.6 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio).

Veicoli muniti di Impianto satellitare

AVVERTENZA

Per i veicoli dotati di sistemi di antifurto satellitare o altro localizzatore (cfr. articolo 4.9) la mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto disciplinato nell'articolo 4.9 comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 25% che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

Per facilitare al Contraente e all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	3.000,00	euro
Danno indennizzabile	1.000,00	euro
Franchigia:	200,00	euro
Indennizzo:	800,00	euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	3.000,00	euro
Danno indennizzabile	5.000,00	euro
Franchigia:	200,00	euro
Indennizzo:	2.800,00	euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	20.000,00	euro
Danno indennizzabile	5.000,00	euro
Scoperto: 10%	500,00	euro
Minimo:	750,00	euro
Indennizzo:	4.250,00	euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	20.000,00	euro
Danno indennizzabile:	10.000,00	euro
Scoperto: 10%	1.000,00	euro
Minimo:	750,00	euro
Indennizzo:	9.000,00	euro

Esempio 4: Garanzia Calamità Naturali soggetta ad applicazione di Scoperto con danno inferiore al limite indennizzo Grandine

Limite di Indennizzo:	4.000,00	euro
Danno indennizzabile	3.500,00	euro

Scoperto 10%	350,00	euro
Indennizzo	3.150,00	euro

Esempio 5: Garanzia Calamità naturali soggetta ad applicazione di scoperto con danno superiore al limite indennizzo Grandine

Limite di Indennizzo	4.000,00	euro
Danno indennizzabile	6.000,00	euro
Scoperto 10%:	600,00	euro
Indennizzo	4.000,00	euro

Esclusioni

AVVERTENZA

La Compagnia non indennizza i danni causati dagli eventi esclusi elencati nel paragrafo 3.3 "Danni esclusi" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda.

La Compagnia non risponde altresì delle spese sostenute per modifiche o migliorie apportate al veicolo dopo l'acquisto e dei danni indiretti e da mancato uso del veicolo, come meglio specificato al Capitolo IV paragrafo 4.3.2 "Danno parziale" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato/Locatario devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Costituisce ad esempio circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio il cambio di residenza da una provincia diversa da quelle di BA – BR – BT – CE –FG – LE - NA – SA – AV – CT – TA ad una di tali province o il fatto di adibire successivamente un veicolo ad uso taxi.

6. Premi

Il Premio per ciascuna copertura attivata viene corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata all'intermediario assicurativo e rimborsato dall'Assicurato al Contraente medesimo unitamente alle rate di rimborso del finanziamento.

I costi a carico del Contraente e del debitore/assicurato sono indicati nel contratto di finanziamento.

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 25,5% (euro 191,22) del premio di polizza, al netto delle imposte. E' prevista la possibilità di erogare un rappel al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita pari allo 0,5% (euro 3,75) a polizza.

AVVERTENZA

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia, a mezzo dell'Intermediario, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge). In alternativa la Compagnia, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

AVVERTENZA:

Il premio può essere oggetto di sconti per effetto di azioni promozionali concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questi alla singola Concessionaria che le gestisce autonomamente.

7. Rivalse.

Le Condizioni di Assicurazione non prevedono diritti di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere con preavviso di 30 giorni dall'Assicurazione.

Nel caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

Se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto e foro competente

La Polizza e ciascuna Assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Compagnia e l'Assicurato, relativa alla Polizza e all'Assicurazione, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

11. Regime fiscale

Le imposte e le tasse relative o discendenti dalla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Il premio del contratto di assicurazione è soggetto all'imposta del 13,50% per Furto & Incendio, Kasko, Collisione, Calamità Naturali, Atti vandalici, Cristalli, Garanzie Speciali e soggetto all'imposta del 21,25% per la garanzia GAP.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Centrale Operativa della Toyota Insurance Management Ltd. nella sua qualità di Intermediario Assicurativo e delegato alla gestione del sinistro:

- Numero Verde 800894046;

- indirizzo mail: sinistri@toyota-insurance.it

entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo.

Esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi causati da Furto, Rapina, Incendio, Atti vandalici, Eventi Sociopolitici l'Assicurato deve sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited".

Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale) è necessario che questi siano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Per la documentazione da presentare in caso di denuncia di un sinistro si rinvia al Capitolo IV "Norme che regolano la Liquidazione dei danni" delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Per qualsiasi reclamo inerente all'Assicurazione della presente Polizza, l'Assicurato si può rivolgere direttamente alla Compagnia Assicurativa "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited", sede secondaria italiana, in via Umberto Saba 11 00144 Roma, contattando:

- Ufficio "Servizio Clienti" via fax al numero 0654898553, o via e-mail all'indirizzo reclami@toyota-insurance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Fax 06.42133.745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore) da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati, devono essere altresì indirizzati ad ISVAP.

I reclami di competenza di ISVAP possono anche essere presentati alla Financial Services Authority ("FSA"), con sede in Londra, 25 the North Colonnade Canary Wharf - London - England E14 - 5HS.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che l'Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Si richiama comunque l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione che seguono.

Il Rappresentante Legale
Massimo Perazzini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Perazzini', is written over a light gray rectangular background.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



Indice delle Condizioni di Assicurazione

Capitolo I: Norme Generali

Gestione del contratto e condizioni generali

1.1 Estensione territoriale	1
1.2 Clausola di intermediazione	"
1.3 Imposte e tasse	"
1.4 Recesso in caso di sinistro	"
1.5 Rinvio alle norme di legge	"
1.6 Norme comuni a tutte le garanzie	"
1.6.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	"
1.6.2 Aggravamento del rischio	"
1.6.3 Modifiche dell'assicurazione	"
1.6.4 Variazione della residenza del proprietario del veicolo	"
1.7 Risoluzione anticipata del contratto	2
1.7.1 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato	"
1.7.2 Risoluzione del contratto a seguito di furto totale	"

Capitolo II : Danni al veicolo

2.1 Garanzie assicurate	2
2.1.1 Pacchetto Verde: Garanzie incluse	"
2.1.2 Pacchetto Blu: Garanzie incluse	"
2.1.3 Pacchetto Speciale Rinnovo "RINN2"	3
2.1.4 Garanzie Accessorie	"

Capitolo III : Condizioni particolari, esclusioni e limitazioni

3.1 Determinazione del valore assicurato	4
3.2 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	"
3.2.1 Danno totale e conseguente rimpiazzo	"
3.2.2 Danno totale senza rimpiazzo	"
3.2.3 Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzatore	5
3.2.4 Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore	"
3.2.5 Franchigie Scoperti e franchigie:condizioni specifiche su modelli Toyota ad uso Taxi	"
3.2.5 a) Danno totale e conseguente rimpiazzo	"
3.2.5 b) Danno totale senza rimpiazzo	"
3.2.5 c) Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzatore	"
3.2.5 d) Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore	"
3.2.6 Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione	6
3.2.7 Garanzie Minikasco e MiniCollisione	"
3.3 Danni Esclusi	"

Capitolo IV: Norme che regolano la liquidazione dei danni

4.1 Obblighi in caso di sinistro	7
4.2 Procedura per la valutazione del danno	"
4.3 Determinazione del danno	"
4.3.1 Danno totale con o senza rimpiazzo	8
4.3.2 Danno parziale	"
4.4 Procedure per la liquidazione del danno	"
4.4.1 Danno totale con rimpiazzo	9
4.4.2 Danno totale senza rimpiazzo	"

4.4.3	Danno parziale – Riparazioni presso un organizzatore	”
4.4.4	Danno parziale – Riparazioni presso altre officine	”
4.5	Liquidazione del danno - Regola Proporzionale	”
4.6	Obbligo di Conservazione delle tracce del sinistro	”
4.7	Recupero del veicolo rubato	”
4.8	Rottami	10
4.9	Veicoli muniti di impianto satellitare	”

Capitolo V: Condizioni normative relative alla Garanzia GAP

5.1	Oggetto dell'assicurazione	10
5.2	Determinazione del danno	”
5.3	Condizioni Generali	”
5.4	Esclusioni	11
5.5	Sinistri	”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CAPITOLO I: NORME GENERALI

Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato/Locatario sono evidenziate in grassetto.

Non sono assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione di alcuni specifici modelli del Gruppo Toyota) o adibiti a noleggio con o senza conducente.

1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.

1.2 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE

La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, Intermediario assicurativo estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco ISVAP (Istituto Italiano per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito "TIM").

Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

1.3 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

1.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

1.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

1.6 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1.6.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.6.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato/Locatario devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni **aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.**

1.6.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla polizza devono essere comunicate e comprovate per iscritto.

1.6.4 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario/locatario del veicolo. L'Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza di cui sopra eventualmente intervenuto in corso di contratto.

Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza di cui sopra risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, si applicherà il disposto di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

1.7 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1.7.1 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia. In particolare:

A) Nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.

Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria. La copertura assicurativa pertanto cesserà dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto di finanziamento.

B) In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art.103 Codice della Strada), il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

La Compagnia restituisce la parte di premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte. Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

La copertura assicurativa, pertanto, cesserà dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto di finanziamento.

1.7.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI FURTO TOTALE

In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Compagnia secondo quanto disposto nel successivo articolo 4.1 "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO". La copertura assicurativa cesserà a decorrere dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data di resa denuncia alle Autorità.

La Compagnia riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, **con l'eccezione della quota parte relativa all'Incendio e Furto ed alla garanzia GAP (se operante)**, in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte.

Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

CAPITOLO II: DANNI AL VEICOLO

2.1 GARANZIE ASSICURATE

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei pacchetti assicurativi sotto elencati, che siano richiamati espressamente in polizza.

2.1.1 PACCHETTO VERDE: Garanzie incluse

A) FURTO

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti che si trovino sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave e che il proprietario risulti in possesso di tutte le chiavi in dotazione del veicolo.

Inoltre, la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia stato oggetto di furto commesso da persona avente accesso alle chiavi dello stesso.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

2.1.2 PACCHETTO BLU: Garanzie incluse

Il presente pacchetto comprende, **oltre** alle garanzie di cui al precedente articolo 2.1.1, **lettere A) FURTO e B) INCENDIO**, anche le seguenti garanzie:

C) ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI

- Atti vandalici e dolosi in genere, se diretti al veicolo assicurato, **con esclusione dei danni indiretti e/o riconducibili alla circolazione;**
- Tumulti popolari, scioperi, sommosse.

D) CALAMITA' NATURALI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine. Per i dettagli si rimanda all'articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO".

E) CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli (**non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali**) delimitanti l'abitacolo del veicolo. Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, **l'indennizzo non sarà superiore ad euro 550,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato fino a euro 25.000,00, ed euro 750,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato superiore a euro 25.000,00.**

Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus il limite di indennizzo viene elevato ad Euro 1.250,00 per anno e per sinistro.

F) GARANZIE SPECIALI

1. Autorimessaggio e trasporto.

In caso di Furto, Rapina ed Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dalle Autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

2. Spese per salvataggio, trasporto e ricovero

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 150,00 per anno e per sinistro le spese documentate sostenute dall'Assicurato ai fini di salvataggio, trasporto e ricovero per preservare il veicolo danneggiato a seguito di eventi diversi da Incendio, Furto e Rapina.

3. Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi.

In caso di sottrazione o smarrimento di chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato/Locatario per la sostituzione delle serrature (o di altri dispositivi di chiusura) con altre dello stesso tipo.

4. Spese di immatricolazione

In caso di Incendio, Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato/Locatario al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in rimpiazzo di quello assicurato.

5. Tassa di proprietà

In caso di Incendio Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia corrisponde all'Assicurato/Locatario un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

6. Danni causati dal trasporto di vittime della strada.

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 516,00 per anno e per sinistro le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

7. Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni

In caso di Furto, Rapina ed Incendio del veicolo assicurato la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione del danno.

L'esborso massimo della Società per le Garanzie Speciali non potrà essere superiore ad euro 516,00 complessivi per sinistro.

2.1.3 PACCHETTO SPECIALE RINNOVO "RINN2"

E' riservato agli Assicurati già clienti della Compagnia Assicurativa che intendano rinnovare le precedenti polizze giunte a scadenza.

Il Pacchetto comprende tutte le garanzie incluse nel Pacchetto Blu a condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose e con condizioni normative meglio specificate nel successivo Capitolo III all'articolo 3.2. "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO" e più precisamente all'articolo 3.2.3 Danno parziale con riparazioni effettuato presso un organizzatoro, all'articolo 3.2.6 Garanzie Minikasko e Minicollisione ed al Capitolo IV articolo 4.4.3 Danno parziale - riparazione presso un organizzatoro, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.

2.1.4 GARANZIE ACCESSORIE

(valide solo se espressamente richiamate, non abbinabili con Pacchetto Verde e con esclusione delle autovetture adibite a scuola guida)

a) KASKO

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

b) COLLISIONE

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione

c) MINIKASKO

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione sino alla concorrenza euro 2.000,00 per sinistro, con un limite massimo di euro 4.000,00 per anno assicurativo, e con applicazione di una franchigia come dettagliato nel successivo Capitolo III all'articolo 3.2."SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO".

d) MINICOLLISIONE

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo durante la circolazione, a seguito di urto o collisione con veicolo a motore identificato, sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro – con un limite di euro 4.000,00 per anno assicurativo – e con applicazione di una franchigia come dettagliato nel successivo Capitolo III all'articolo 3.2."SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO".

e) GAP (Guaranteed Asset Protection)

(esclusivamente per i veicoli nuovi assicurati con pacchetto Blu)

Vedi Condizioni Particolari dettagliate al successivo Capitolo V,dedicate alle opzioni GAP10k e GAP20k.

CAPITOLO III: CONDIZIONI PARTICOLARI, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

3.1 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere:

- **per i Veicoli Nuovi:** al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura e riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria compresi gli accessori/optional esplicitamente richiamati nella fattura di acquisto del veicolo, al netto di spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi.

Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta. Sono fatte salve eventuali restrizioni presenti nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

Resta inteso che, nel caso in cui il veicolo venga assicurato per il valore dell'imponibile della fattura (quindi IVA esclusa), l'indennizzo sarà commisurato al valore assicurato.

- **per i Veicoli Usati:** al valore dichiarato dal cliente e riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

Tale valore non dovrà mai in alcun caso essere inferiore al valore commerciale (come da definizione inclusa nel Glossario), né superiore al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura relativa alla compravendita della vettura usata.

Non potranno essere assicurati con la presente Assicurazione quei veicoli che, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria, abbiano superato gli 8 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore a euro 4.000,00.

3.2 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a franchigie scoperti, franchigie.

Per le garanzie incluse nei Pacchetti Verde, Blu, RINN2 e ove presenti le garanzie Kasko e Collisione operano le seguenti limitazioni:

3.2.1 Danno Totale e conseguente rimpiazzo.

La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA – BR – CE – FG – LE – NA – SA – AV – CT – TA - BT per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;

3.2.2 Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA – BR – CE – FG – LE – NA – SA – AV – CT – TA- BT per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

3.2.3 Danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzatore:

a) Garanzie Furto/Incendio, Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 200,00.

Relativamente ai veicoli assicurati con pacchetto denominato "RINN2" la franchigia fissa ed assoluta si intende di euro 250,00 per le garanzie Furto e Incendio e di euro 350,00 per la garanzia Kasko.

b) Garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di euro 200,00.

Relativamente ai veicoli assicurati con pacchetto denominato "RINN2" la liquidazione avverrà con applicazione dello scoperto del 10%, ma con il minimo di euro 250,00.

c) relativamente alla Garanzia Calamità Naturali la Compagnia rimborserà i danni derivanti da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro; per i veicoli assicurati con pacchetto "RINN2" il massimo risarcibile deve intendersi di euro 2.000,00 per anno e per sinistro

d) Garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di euro 250,00.

Relativamente ai veicoli assicurati con pacchetto denominato "RINN 2" la liquidazione avverrà con applicazione dello scoperto del 10%, ma con il minimo di euro 350,00.

e) Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 750,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità naturali, Kasko e Collisione.

3.2.4 Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore:

a) Garanzie Furto/Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di euro 500,00.

b) relativamente alla Garanzia Calamità Naturali la Compagnia rimborserà i danni derivanti da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro; per i veicoli assicurati con pacchetto "RINN2" il massimo risarcibile deve intendersi di euro 2.000,00 per anno e per sinistro;

c) Garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di euro 500,00.

d) Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%, con un minimo di Euro 1.000,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità naturali, Kasko e Collisione.

3.2.5 Scoperti e franchigie: Condizioni specifiche su modelli Toyota ad uso Taxi

Relativamente alle vetture Gruppo Toyota adibite ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono così modificati:

a) Danno Totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per le vetture immatricolate nelle province di BA – BR – CE – FG – LE – NA – SA – AV – CT – TA – BT per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;

b) Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per le vetture immatricolate nelle province di BA – BR – CE – FG – LE – NA – SA – AV – CT – TA- BT per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

c) Danno parziale con riparazione effettuate presso un organizzatore:

1) Garanzie Furto/Incendio, Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 750,00;

2) Garanzia Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di euro 750,00.

3) Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro; per i veicoli assicurati con pacchetto "RINN2" il massimo risarcibile deve intendersi di euro 2.000,00 per anno e per sinistro.

4) Garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di euro 750,00;

d) Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatos:

1) Garanzie Furto/Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di euro 1.000,00.

Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivanti da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro; per i veicoli assicurati con pacchetto "RINN2" il massimo risarcibile deve intendersi di euro 2.000,00 per anno e per sinistro.

2) Garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% col minimo di euro 1.000,00.

3.2.6 Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione

In caso di danno parziale risarcibile nei termini di polizza specificati agli articoli 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 lettere c) e d) - riparazioni presso un Organizzato o presso un non Organizzato - l'importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per la riparazione / sostituzione del sistema di navigazione (c.d. navigatore), la cui installazione risulti dalla fattura di acquisto, non potrà eccedere in ogni caso l'ammontare di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) iva inclusa, per anno e per sinistro.

3.2.7 Garanzie MiniKasko e MiniCollisione.

a) Riparazione effettuate presso un organizzatos: applicazione di una franchigia di euro 300,00 (euro 400,00 per i veicoli assicurati con Pacchetto RINN 2) per i veicoli immatricolati nelle province di AG – AV – BN – CE – CL – CS – CT – CZ – EN – KR – ME – NA – PA - RC – RG – SA – SR – TP – VV.

Applicazione della franchigia di Euro 250,00 (euro 350,00 per i veicoli assicurati con Pacchetto "RINN2") per i veicoli immatricolati nelle restanti province.

b) Riparazione non effettuate presso un organizzatos: applicazione di una franchigia di euro 500,00.

Esclusivamente per i danni da MiniKasko e MiniCollisione il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicabile nella riparazione in Rete.

3.3 DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;

c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;

d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;

e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;

f) dolo dell'Assicurato/Locatario e dei suoi familiari conviventi;

g) colpa grave dell'Assicurato/Locatario e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collisione, MiniKasko, MiniCollisione), se prevista.

Relativamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, MiniKasko o MiniCollisione, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:

h) provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;

i) provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;

l) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;

m) cagionati da operazioni di carico e scarico;

n) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
o) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

CAPITOLO IV: NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato/Locatario, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:

a) darne avviso alla Centrale Operativa della Toyota Insurance Management Ltd:

- Numero Verde 800894046

- Indirizzo mail sinistri@toyota-insurance.it

entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;

b) esclusivamente per i danni conseguenti agli eventi Furto, Rapina, Incendio, Atti vandalici, Eventi Sociopolitici, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Inoltre, su richiesta della Società, l'assicurato è tenuto a presentare i seguenti documenti:

1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile;
3. copia dell'ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo;
4. dichiarazione firmata di cessione del diritto all'indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
7. procura a vendere a favore della Società Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited;
8. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato/Locatario in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto D.P.R. n. 633/72;
9. eventuale copia del contratto di finanziamento/locazione finanziaria;
10. copia della fattura del nuovo veicolo emessa da Toyota Motor Italia al Concessionario; entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile;
11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo;
12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.
In caso di sinistro, verificatosi all'estero, l'Assicurato/Locatario deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (cfr. precedente lett. b))
14. Copia della fattura di acquisto del veicolo di rimpiazzo emessa dal Dealer al cliente.

4.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato/Locatario o persona da lui designata.

4.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Fermo il disposto di cui al punto 3.1. DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

4.3.1 DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO

a) in caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla 1° imm.ne alla data del sinistro	Da 1	Da 366	Da 731	Da 1096	Da 1461
	a 365	a 730	a 1095	a 1460	a 1825
% deprezzamento	0	30%	40%	50%	55%
Valore indennizzato (% valore ass.to)	100%	70%	60%	50%	45%

In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

b) in caso di veicolo usato, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza del sinistro	Da 1	Da 366	Da 731	Da 1096	Da 1461
	a 365	a 730	a 1095	a 1460	a 1825
% deprezzamento	0	10%	20%	30%	40%
Valore indennizzato (% valore ass.to)	100%	90%	80%	70%	60%

Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

4.3.2 DANNO PARZIALE

Viene stimato il costo delle riparazioni che in ogni caso non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento.

Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il Degrado d'uso del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto 4.3.1, sub a), che precede.

Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, ed il Contraente/Locatario dichiara di non voler procedere al rimpiazzo del veicolo danneggiato, ma di voler procedere al ripristino dello stesso, la Compagnia ha facoltà di non equiparare il danno parziale al danno totale, applicando quanto previsto al primo capoverso del presente articolo.

La Società non risponde:

- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero, salvo quanto previsto dalla condizione F) "Garanzie Speciali";
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo Degrado

4.4 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) In caso di danno totale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene.

B) La liquidazione del sinistro sarà effettuata direttamente all'Assicurato, salvo diversa indicazione da parte sua, vale a dire nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento, e/o del Concessionario, in caso di rimpiazzo.

4.4.1 DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato/Locatario optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al Concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo, **dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato/Locatario.**

4.4.2 DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO

In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente all'Assicurato/Locatario. Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione per accettazione dell'atto di transazione da parte dello stesso Assicurato/Locatario.

4.4.3 DANNO PARZIALE – RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO

L'importo dovuto dalla Società verrà pagato, **dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato/Locatario,** direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, senza tener conto dell'eventuale Degrado d'uso dovuto all'età delle parti sostituite con eccezione dei ricambi soggetti ad usura (esempio: ammortizzatori, pneumatici, batterie dischi freni ed accessori non di serie) e/o soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'eventuale Degrado d'uso sarà invece sempre applicato ai veicoli assicurati con pacchetto "RINN2", nonché ai veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus.

L'Assicurato/Locatario, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all'Organizzato l'importo relativo alla franchigia di cui al precedente articolo 3.2. "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO", nonché l'importo relativo all'IVA, se dovuta.

4.4.4 DANNO PARZIALE – RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE

L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti nel Capitolo III all'articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO", verrà pagato direttamente all'Assicurato/Locatario.

Relativamente ai veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus, il costo della mano d'opera riconosciuto come rimborsabile non potrà essere in alcun caso superiore a quello applicato dalla Rete Ufficiale dei Concessionari Toyota (Organizzato) nella medesima zona territoriale.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito, oppure concordato con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese.

4.5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO – REGOLA PROPORZIONALE

La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.

Se, al momento del sinistro:

- a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al precedente Capitolo III, articolo 3.1 "DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO", è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;**
- b) la residenza dell'Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.**

4.6 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato/Locatario non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

4.7 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del veicolo rubato che avvenga successivamente alla corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato/Locatario dovrà darne immediato avviso alla Società, non appena ne abbia avuto notizia, e dovrà provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

L'Assicurato/Locatario è tenuto ad adoperarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo rubato venga recuperato prima della corresponsione dell'indennizzo:

- e non sia pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali (laddove indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;

- e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all'Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

4.8 ROTTAMI

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi rottame, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro.

Se la Compagnia decide di non avvalersi di tale facoltà, l'Assicurato/Locatario dovrà provvedere alla rottamazione e produrre il relativo certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

CONDIZIONE PARTICOLARE

(VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO)

4.9 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE

La Società presta la garanzia furto nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare regolarmente collegato ad una Centrale Operativa e costantemente gestito dalla stessa; per il satellitare Gemel SAT 800, o altro localizzatore distribuito da TMI con caratteristiche almeno pari al precitato, ovvero per il localizzatore wireless Lo Jack non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa.

I suddetti impianti devono comunque essere perfettamente funzionanti.

La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato e/o il mancato inserimento, da parte dell'Assicurato/Locatario o chi per esso, dell'impianto ogni qualvolta il veicolo resti abbandonato od incustodito ovvero il mancato funzionamento dell'antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 25% che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

Lo scoperto di cui sopra troverà applicazione in caso di mancata tempestiva segnalazione del sinistro alla "Centrale Operativa Lo Jack" da parte dell'Assicurato/Locatario.

CAPITOLO V: CONDIZIONI NORMATIVE RELATIVE ALLA GARANZIA GAP (Guaranteed Asset Protection)

La presente copertura costituisce una garanzia accessoria alla copertura Furto e Incendio prevista dalla polizza collettiva stipulata tra Toyota Financial Services (UK) PLC (di seguito, "TFS") e la Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (di seguito, la "Compagnia" o "l'Assicuratore").

Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di polizza previste dalla suddetta copertura (di seguito, la "Garanzia Primaria"), salvo quanto qui di seguito specificato.

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

È facoltà del cliente finale TFS aderire, mediante sottoscrizione nell'apposito riquadro, all'opzione "Guaranteed Asset Protection" (di seguito, "GAP"), esclusivamente per Veicoli di prima immatricolazione ed abbinabile alla Garanzia Primaria.

Il prodotto assicurativo GAP copre la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo e l'importo indennizzato, ai sensi del successivo art. 5.3.

5.2 DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di furto totale o incendio totale del veicolo con conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, la Compagnia risarcirà la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo (rilevabile dalla fattura di acquisto e al netto delle spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi) e l'importo indennizzato per effetto della Garanzia Primaria al netto di eventuali scoperti con il limite massimo di Euro 10.000,00 per sinistro.

Nei casi previsti dalle condizioni generali e particolari della Garanzia Primaria che consentono l'assicurazione del veicolo IVA esclusa, la GAP coprirà la differenza fra valore assicurato ed il prezzo di acquisto al netto dell'IVA.

Il limite massimo di risarcimento per la garanzia Gap è di euro 10.000,00 per l'opzione denominata GAP 10K e di euro 20.000,00 per l'opzione denominata Gap 20K.

5.3 CONDIZIONI GENERALI

(a) Ogni pagamento di indennizzo ai sensi di questa Polizza è subordinato alla regolarità amministrativa della Garanzia Primaria.

(b) Se il Cliente Assicurato rifiuta l'indennizzo offerto ai sensi della Garanzia Primaria, la Compagnia salderà la somma rivendicata come risarcimento basandosi sulla cifra di liquidazione prevista dalla Garanzia Primaria medesima.

(c) L'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti nel risarcimento della copertura primaria Furto/Incendio, non potrà mai per nessuna ragione essere rimborsata dalla garanzia GAP.

(d) Il Cliente Assicurato non ha diritto al risarcimento del premio, ad eccezione di quanto specificato al seguente punto (i).

(e) La Polizza non è trasferibile ai futuri proprietari del Veicolo Assicurato ad eccezione dei cambi di contraenza avvenuti in occasione di subentro di un nuovo proprietario all'interno del contratto di finanziamento in corso, comunicati preventivamente a TFS (che dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Compagnia). Laddove sia previsto, l'incremento di premio risultante dall'aggravamento del rischio dovrà essere versato a TFS che provvederà a versarlo alla Compagnia.

(f) E' necessario comunicare per iscritto, entro trenta (30) giorni di calendario dalla data del sinistro, i fatti in base ai quali si richiede un risarcimento, allegando tutti i documenti attestanti il sinistro stesso.

(g) Salvo diversi accordi tra le Parti, l'assicurazione GAP è da considerarsi soggetta alla Legge Italiana.

(h) L'Assicurato dovrà tempestivamente comunicare a TFS (che contestualmente dovrà informare la Compagnia) del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto. In caso di sinistro avvenuto in assenza di tale comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza risulta essere superiore a quello pagato, la Compagnia risponderà dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella applicabile.

(i) In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento con rinuncia alla copertura da parte dell'Assicurato, la Compagnia provvederà ad un parziale rimborso del premio a TFS (che a sua volta trasferirà il rimborso all'Assicurato). Il calcolo del rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) verrà effettuato in 360esimi e con le medesime modalità applicate alla Garanzia Primaria.

5.4 ESCLUSIONI

Questa assicurazione non copre richieste di risarcimento:

(a) se il Veicolo Assicurato viene rubato da una persona avente accesso alle chiavi dello stesso;

(b) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non conseguente esclusivamente a furto o incendio o che accada mentre il Veicolo Assicurato è utilizzato per gare di velocità, prove di velocità o di collaudo, noleggio (incluso noleggio privato e taxi ad esclusione dei taxi modello del Gruppo Toyota) o è guidato da una persona non in possesso di una patente valida per guidare il Veicolo Assicurato;

(c) relativamente a qualsiasi Perdita Totale derivante da incidenti;

(d) derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danni ai possedimenti da parte o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale;

(e) direttamente o indirettamente causate da o enfatizzate o derivanti da contaminazione di radiazioni ionizzanti causate dalla radioattività di combustibile nucleare o da rifiuti nucleari provenienti dalla combustione di combustibile nucleare o da materiali esplosivi, radioattivi e tossici o da altre proprietà pericolose di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di una componente nucleare del suddetto;

(f) in caso di dichiarazioni false o reticenti fatte da parte o per conto del Cliente Assicurato e/o di TFS nella stipula di questa Polizza o a sostegno di ogni richiesta di risarcimento in virtù del presente atto;

(g) se la Perdita Totale si verifica al di fuori dei limiti territoriali previsti dalla Garanzia Primaria;

(h) relativamente a ogni franchigia/scoperto detratti dall'indennizzo della Garanzia Primaria;

(i) se il sinistro e' coperto da un'altra assicurazione o garanzia avente lo stesso oggetto della presente polizza;

(l) per tutti i veicoli con piu' di 60 mesi di età, calcolati a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

5.5. SINISTRI

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà contattare la Compagnia e darne debita segnalazione contestualmente alla denuncia di danno totale relativamente alla Garanzia Primaria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA

ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 (di seguito denominato il "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. DEFINIZIONI

a) dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

b) dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, dati che possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante;

c) dati identificativi: dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato;

d) dato giudiziario: dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma I, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p..

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le Società 'Toyota Insurance Management Ltd.' (di seguito, "TIM") e 'Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited' (di seguito, "ANDIE") allo scopo di fornire i prodotti e/o servizi assicurativi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire, o già detengono, dati personali che la riguardano, necessari alla sottoscrizione delle coperture assicurative e conseguente esecuzione dei contratti stipulati.

I dati personali - che comprendono anche informazioni di carattere precontrattuale - sono raccolti tramite la rete dei Concessionari convenzionati direttamente con TIM e/o con le Società del Gruppo Toyota.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi.

Il consenso che Le chiediamo di manifestare è relativo anche agli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati.

Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni con le quali le Società potrebbero entrare in contatto; tali Direzioni opereranno quali autonome Titolari nell'ambito del trattamento per finalità assicurative.

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza ed in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue controllate e/o partecipate.

Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo e/o di natura pubblica e/o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili e/o di autonomi Titolari, compiti di natura tecnica e/o organizzativa.

L'elenco di tali soggetti terzi è comunque contenuto ed aggiornato in una lista disponibile a richiesta.

Ferma l'autonomia dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dello stesso interessato.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono trattati da TIM ed ANDIE solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali indicate nella presente informativa; sono utilizzate con le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro

volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori delle Società nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati nella presente informativa a cui i dati possono essere comunicati.

Per talune attività TIM ed ANDIE utilizzano soggetti di fiducia – operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati possono essere comunicati.

Il consenso sopra richiesto si riferisce, ovviamente, anche alle modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti ivi indicati.

4. CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM e ANDIE si rivolgono a soggetti esterni per:

- l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti;
- la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte dei Concessionari convenzionati italiani, che, con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa, sono all'uopo da Lei nominati quali Titolari del trattamento dei dati;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
- il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi;
- attività di telemarketing e/o di *recall*.

Le attività sopra elencate, per le quali TIM ed ANDIE si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l'operatività delle stesse, e pertanto il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che le svolgono per conto delle stesse è condizione essenziale in mancanza della quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito.

TIM ed ANDIE potranno comunicare i dati personali degli interessati oltre che a società del Gruppo Toyota, anche ad altre categorie di soggetti, sempre elencati in una lista disponibile a richiesta, ai fini di poter svolgere le attività di cui al punto 2. che precede.

Agli effetti del Codice della Privacy i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, essendo estranei all'originario trattamento, utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" da Lei appositamente nominati con il rilascio del consenso relativo alla presente Informativa.

Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile presso le Società.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nei quali potrebbe essere in vigore una normativa *data protection* diversa da quella vigente nell'Unione Europea.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

In particolare, l'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

8. RESPONSABILE PRIVACY

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è la Dr.ssa Daniela Cremona, domiciliata per la carica in Roma, Via Umberto Saba n. 11.

L'adesione alla polizza Furto e Incendio di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, ad esclusione del solo Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere prestazioni ramo assistenza fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Le suddette prestazioni assistenza sono regolate dalla polizza collettiva contratta da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, con Europ Assistance Italia S.p.A. in favore degli assicurati della Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

- a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
- b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

2. il trattamento dei Dati è:

- a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

- a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
- b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
- c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
- d. al Contraente **Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd** ed a **Toyota Insurance Management Ltd**;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

2 di 10

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd. con sede in Via Umberto Saba n. 11, 00144 Roma (IT) che sottoscrive la polizza per conto altrui.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.***

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ***deferendo la controversia esclusivamente all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.***

Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ***La forma del contratto è quella scritta; ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.***

Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

4 di 10

Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance, tramite la Struttura Organizzativa.

Rete di assistenza: Rete Assistenziale Toyota, Lexus e Daihatsu.

Veicolo: Veicoli nuovi di marca Toyota, Lexus e Daihatsu e Veicoli usati di marca Toyota, Lexus, Daihatsu e multimarca acquistati presso la rete di vendita ufficiale Toyota, Lexus e Daihatsu in Italia, immatricolati in Italia, di peso massimo inferiore a 3.500 Kg.

Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:

- ***adibiti al trasporto pubblico, ad autonoleggio, autoscuole, autoambulanze***
- ***esportati e reimmatricolati all'estero***
- ***venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.***

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 7. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- il proprietario del veicolo come sopra meglio definito, o la persona fisica che conduce il veicolo stesso.

Art. 8. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna a 5 di 10 ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura.

Per le coperture superiori ad un anno le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura, per anno assicurativo.

PRESTAZIONI

SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto:

- della rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota, Lexus o Daihatsu,
- della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca;

oppure

- fino all'officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l'Assicurato, in quest'ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto di assistenza più vicino al luogo del fermo.

Sono esclusi dalla prestazione:

- ***il costo degli eventuali pezzi di ricambio;***
- ***il costo di ogni riparazione effettuata dall'officina/carrozzeria di destinazione;***
- ***le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all'interno di parchi pubblici o privati,***

giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);

- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.*

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per **incidente, incendio, furto parziale** e **ritrovamento dopo furto** per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore a 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o in caso di **furto totale**, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di **1400 cc di cilindrata**, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

- In caso di **incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto** Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**
- In caso di **furto totale** Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, **per un massimo di 30 giorni consecutivi.**

Sono esclusi dalla prestazione:

- *i casi di immobilizzo del rimorchio;*
- *i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;*
- *le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;*
- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;*
- *la penalità risarcitoria danni e furto;*

➤ ***i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.***

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

(prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

7 di 10

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento** rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe.

Art. 9. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, ***fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.***

Art. 10. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;

c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;

f) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;

g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci n dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

8 di 10

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Sono considerati tali i Paesi con grado di rischio uguale o superiore a 4.0 così come riportato nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>

Art. 11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

Art. 12. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collisione e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate.

Art. 13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima in telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

- per chiamate nazionali numero verde **800 06.63.48** od al numero **02.58.24.55.07**

- per chiamate dall'Estero: **+39. 02.58.24.55.07**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di prestazione richiesta;
- nome e cognome;
- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;*
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze*

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs.

196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841